



COMUNE DI FERRANDINA
(Provincia di Matera)

Prot. com. n. 5223 del 13 MAR 2020

Ordinanza n. 27 del 13 MAR 2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Chiusura al pubblico del Cimitero Comunale.

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020";

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020", che estende le misure previste dall'art. 1 del sopra citato D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, con effetto dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020;

DATO ATTO che con il successivo D.P.C.M. del 11/03/2020 sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del dpcm citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

DATO ATTO che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

ATTESO che con il Dpcm dell'11 marzo 2020 il Governo ha disposto la chiusura di tutte le attività, ad eccezione di farmacie, benzinai, attività produttive, alimentari e punti vendita di beni di prima necessità **fino al 3 aprile**;

RITENUTO, quindi, di disporre sino al giorno 3 aprile incluso:

- la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione;
- la chiusura del museo cittadino, del Centro Comunale Sociale Anziani le biblioteche e gli archivi, le aree e ville comunali nonché i complessi monumentali;

TENUTO CONTO che sussistono gli elementi di cui all'art 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 trattandosi di provvedimento contingibile e urgente al fine della tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

- la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione;
- la chiusura del museo cittadino, del Centro Comunale Sociale Anziani le biblioteche e gli archivi, le aree e ville comunali nonché i complessi monumentali;

DISPONE

che la presente ordinanza sia inviata:

- al Prefetto della Provincia di Matera;
- al Responsabile del Settore della Polizia Locale del Comune di Ferrandina;
- alla Stazione dei Carabinieri di Ferrandina;
- ai Responsabili delle Posizioni Organizzative del Comune di Ferrandina;

è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e attraverso il sito internet comunale.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata ovvero in applicazione del D.P.R. n°1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.



IL SINDACO
Prof. Gennaro MARTOCCIA